



Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2019/C 348/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	1
---------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2019/C 348/02	Causa C-449/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 13 giugno 2019 – WEG Tevesstraße/Finanzamt Villingen-Schwenningen	2
2019/C 348/03	Causa C-465/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Straubing (Germania) il 19 giugno 2019 – B & L Elektrogeräte GmbH/GC	2
2019/C 348/04	Causa C-471/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof (Belgio) il 20 giugno 2019 – Middelgate Europe NV/Ministerrad	3

2019/C 348/05	Causa C-491/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 26 giugno 2019 – Emberi Erőforrások Minisztériuma/Szent Borbála Kórház	4
2019/C 348/06	Causa C-507/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 3 luglio 2019 – Repubblica federale di Germania/XT	4
2019/C 348/07	Causa C-529/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Postdam (Germania) l'11 luglio 2019 – Möbel Kraft GmbH & Co. KG/ML	6
2019/C 348/08	Causa C-540/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 16 luglio 2019 – WV/Landkreis Harburg	6
2019/C 348/09	Causa C-546/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 16 luglio 2019 – BZ/Westerwaldkreis	7
2019/C 348/10	Causa C-559/19: Ricorso proposto il 22 luglio 2019 – Commissione europea/Regno di Spagna	8
2019/C 348/11	Causa C-596/19 P: Impugnazione proposta il 6 agosto 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 27 giugno 2019, causa T-20/17, Ungheria/Commissione europea	10
2019/C 348/12	Causa C-603/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Špecializovaný trestný súd (Slovacchia) il 9 agosto 2019 – Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky/TG, UF	11
2019/C 348/13	Causa C-609/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (Francia) il 13 agosto 2019 – BNP Paribas Personal Finance SA/VE	12
2019/C 348/14	Causa C-623/19 P: Impugnazione proposta il 21 agosto 2019 dalla Alfamicro - Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 28 giugno 2019, causa T-64/18, Alfamicro/Commissione	13
2019/C 348/15	Causa C-638/19P: Impugnazione proposta il 27 agosto 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione allargata) del 18 giugno 2019, causa T-624/15, European Food e a.v/Commissione	14
Tribunale		
2019/C 348/16	Causa T-499/19: Ricorso proposto il 10 luglio 2019 – ZU/SEAE	16
2019/C 348/17	Causa T-566/19: Ricorso proposto il 17 agosto 2019 – Scandlines Danmark e Scandlines Deutschland/Commissione	17
2019/C 348/18	Causa T-582/19: Ricorso proposto il 23 agosto 2019 – Victoria's Secret Stores Brand Management/EUIPO – Lacoste (LOVE PINK)	17
2019/C 348/19	Causa T-583/19: Ricorso proposto il 23 agosto 2019 – Electrolux Home Products/EUIPO – D. Consult (FRIGIDAIRE)	18

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

(2019/C 348/01)

Ultima pubblicazione

GU C 337 del 7.10.2019

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 328 del 30.9.2019

GU C 319 del 23.9.2019

GU C 312 del 16.9.2019

GU C 305 del 9.9.2019

GU C 295 del 2.9.2019

GU C 288 del 26.8.2019

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 13 giugno 2019 – WEG Tevesstraße/Finanzamt Villingen-Schwenningen

(Causa C-449/19)

(2019/C 348/02)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parti*Ricorrente:* WEG Tevesstraße*Resistente:* Finanzamt Villingen-Schwenningen**Questione pregiudiziale**

Se le norme della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾ debbano essere interpretate nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, che prevede l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto della fornitura di calore da parte dei condomini ai proprietari degli appartamenti.

⁽¹⁾ GU 2006, L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Straubing (Germania) il 19 giugno 2019 – B & L Elektrogeräte GmbH/GC

(Causa C-465/19)

(2019/C 348/03)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Amtsgericht Straubing

Parti

Ricorrente: B & L Elektrogeräte GmbH

Resistente: GC

Questione pregiudiziale

Se sussista un contratto negoziato fuori dei locali commerciali a termini dell'articolo 2, punto 8, lettera c), della direttiva 2011/83/UE⁽¹⁾ con conseguente sorgere di un diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9 della direttiva medesima, nel caso in cui un professionista che si trova in una fiera o dinanzi ad uno stand qualificabile come locale commerciale a termini dell'articolo 2, punto 9, della direttiva medesima, avvicini un consumatore che sosta, in un padiglione di una fiera per consumatori, nel corridoio antistante detto stand senza comunicare con il professionista, e successivamente il contratto venga concluso all'interno dello stand.

(¹) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU 2011, L 304, pag. 64.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof (Belgio) il 20 giugno 2019 – Middelgate Europe NV/Ministerrad

(Causa C-471/19)

(2019/C 348/04)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Grondwettelijk Hof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Middelgate Europe NV

Resistente: Ministerrad

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, eventualmente in combinato disposto con l'articolo 56 del Trattato medesimo, con gli articoli 15 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con il principio della parità di trattamento, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una disciplina nazionale che obbliga persone o imprese che intendono svolgere in una zona portuale del Belgio attività di lavoro portuale ai sensi della legge dell'8 giugno 1972 sul lavoro portuale – comprese attività asseritamente estranee al carico e allo scarico di navi in senso stretto – ad avvalersi unicamente di lavoratori portuali riconosciuti.
- 2) Se, in caso di risposta affermativa alla prima questione, la Corte costituzionale belga possa mantenere provvisoriamente in vigore gli effetti dei controversi articoli 1 e 2 della legge dell'8 giugno 1972 sul lavoro portuale al fine di evitare l'incertezza giuridica e prevenire il malcontento sociale e di consentire al legislatore di adeguarli agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 26 giugno 2019 – Emberi Erőforrások
Minisztériuma/Szent Borbála Kórház**

(Causa C-491/19)

(2019/C 348/05)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Resistente: Szent Borbála Kórház

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, nell'ambito di un rapporto giuridico derivante da una convenzione di sovvenzione, le autorità e gli organismi intermedi degli Stati membri competenti a conoscere dei procedimenti per irregolarità in primo o secondo grado, siano autorizzati a esaminare direttamente nei procedimenti di cui sono investiti e in forza del regolamento (CE) n. 1083/2006 ⁽¹⁾ del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (in prosieguo: il «regolamento») – con particolare riferimento al meccanismo di controllo disciplinato dagli articoli 60, 70 e 98 di quest'ultimo –, qualsiasi violazione da cui derivi o possa derivare un pregiudizio agli interessi finanziari del bilancio dell'Unione europea, e se siano tenuti, ove necessario, ad applicare una rettifica finanziaria.
- 2) Se garantisca con la dovuta efficacia la tutela degli interessi finanziari dell'Unione una normativa procedurale nazionale, o la giurisprudenza che la interpreta, che, nel caso di una convenzione di sovvenzione, permette di constatare un inadempimento di quest'ultima consistente in una violazione della normativa sugli appalti pubblici (irregolarità), e di proporre un'azione civile in base a tale inadempimento, soltanto qualora la Commissione arbitrale o un giudice – adito del ricorso avverso la decisione della suddetta Commissione – abbia pronunciato definitiva dichiarazione della sussistenza della violazione di cui trattasi.
- 3) Qualora la violazione della normativa in materia di appalti pubblici comporti un'irregolarità ma non sia stato avviato un procedimento dinanzi alla Commissione arbitrale, se il giudice investito della causa civile relativa all'inadempimento della convenzione di sovvenzione possa accertare l'irregolarità nella procedura di aggiudicazione dell'appalto pubblico nell'ambito dell'esame di detto inadempimento della convenzione.

⁽¹⁾ GU 2006, L 210, pag. 25.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 3 luglio 2019 –
Repubblica federale di Germania/XT**

(Causa C-507/19)

(2019/C 348/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Resistente: Repubblica federale di Germania

Ricorrente: XT

Questioni pregiudiziali

- 1) Se al fine di valutare se sia cessata la protezione o l'assistenza dell'UNRWA a un palestinese apolide, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95/UE⁽¹⁾, si debba prendere in considerazione, sotto il profilo geografico, unicamente la zona operativa (Striscia di Gaza, Giordania, Libano, Siria, Cisgiordania) in cui l'apolide soggiornava effettivamente al momento della partenza dal territorio sotto mandato dell'UNRWA (nella fattispecie la Siria), o se si debba tenere conto anche di altre zone operative appartenenti al territorio sotto mandato dell'UNRWA.
- 2) Qualora, al momento della partenza non si debba prendere in considerazione solo la zona operativa, se debbano essere prese in considerazione tutte le zone operative del territorio sotto mandato, a prescindere da altre condizioni. In caso di soluzione negativa, se altre zone operative debbano essere prese in considerazione solo qualora l'apolide avesse un legame (territoriale) sostanziale con le stesse; se, ai fini di tale legame, al momento della partenza sia necessario un soggiorno abituale, attuale o precedente; se per stabilire l'esistenza di un legame (territoriale) sostanziale debbano essere prese in considerazione ulteriori circostanze. In caso di soluzione affermativa, quali siano tali circostanze; se abbia rilevanza il fatto che al momento di lasciare il territorio sotto mandato dell'UNRWA per l'apolide sia possibile e ragionevole entrare nella zona operativa rilevante.
- 3) Se un apolide che lascia il territorio sotto mandato dell'UNRWA perché nella zona operativa della sua dimora effettiva si trova in uno stato di grave insicurezza personale e l'UNRWA versa nell'impossibilità di assicurargli protezione o assistenza in tale territorio goda ipso facto di protezione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/95/UE, anche se si era precedentemente recato in tale zona operativa senza trovarsi in uno stato di grave insicurezza personale nella zona operativa nella quale aveva la sua precedente dimora e senza poter contare, sulla base delle circostanze al momento del passaggio, sulla protezione o assistenza dell'UNRWA nella zona operativa nella quale si reca, né su un ritorno in un prossimo futuro nella zona operativa nella quale aveva precedentemente la dimora.
- 4) Se per valutare se ad un apolide non debba essere riconosciuto lo status di rifugiato ipso facto, in quanto le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95/UE, sono venute meno dopo che ha lasciato il territorio sotto mandato dell'UNRWA, debba essere presa in considerazione solo la zona operativa dell'ultima dimora abituale. In caso di soluzione negativa, se si debba tenere conto, specularmente, dei territori da prendere in considerazione al momento della partenza in base al punto 2. In caso di soluzione negativa, quali criteri devono essere utilizzati per determinare i territori da prendere in considerazione al momento della decisione sulla domanda; e se il cessare delle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95/UE, presupponga la volontà delle autorità (statali o quasi statali) della zona operativa rilevante di accogliere (nuovamente) l'apolide.
- 5) Nel caso in cui, ai fini dell'esistenza o del cessare delle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95/UE, sia rilevante la zona operativa dell'(ultima) dimora abituale, quali siano i criteri pertinenti per stabilire il luogo di dimora abituale; se sia necessario un soggiorno regolare, autorizzato dallo Stato di residenza. In caso di soluzione negativa, se sia necessario come minimo che le autorità competenti nella zona operativa accettino consapevolmente il soggiorno dell'apolide interessato. In caso di soluzione affermativa in tal senso, se sia necessario che le autorità competenti siano concretamente consapevoli della presenza del singolo apolide, o se sia sufficiente l'accettazione consapevole del suo soggiorno in quanto membro di un gruppo più ampio di persone. In caso di soluzione negativa, se sia sufficiente un soggiorno effettivo più lungo.

⁽¹⁾ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Postdam (Germania) l'11 luglio 2019 – Möbel Kraft GmbH & Co. KG/ML

(Causa C-529/19)

(2019/C 348/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Postdam

Parti

Attrice: Möbel Kraft GmbH & Co. KG

Convenuta: ML

Questione pregiudiziale

Se il diritto di recesso di cui all'articolo 16, lettera c), della direttiva sui diritti dei consumatori ⁽¹⁾ sia escluso anche qualora i beni vengano sì confezionati su misura, ma il venditore non abbia ancora iniziato la relativa realizzazione e l'adattamento venga eseguito presso il cliente dal venditore stesso, anziché da terzi. Se sia rilevante che i beni potessero essere ripristinati nelle condizioni anteriori alla personalizzazione con costi di lavorazione ridotti, pari circa al cinque per cento del valore dei beni.

⁽¹⁾ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 16 luglio 2019 – WV/Landkreis Harburg

(Causa C-540/19)

(2019/C 348/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: WV

Resistente: Landkreis Harburg

Questione pregiudiziale

Se un ente pubblico, erogatore di prestazioni di assistenza sociale ad un beneficiario di alimenti conformemente delle disposizioni di diritto pubblico, possa far valere il foro della residenza abituale del beneficiario medesimo a norma dell'articolo 3, lettera b), del regolamento ⁽¹⁾ laddove agisca in via regresso, nei confronti del debitore dell'obbligazione alimentare, ai fini del recupero del credito alimentare di diritto civile del beneficiario di alimenti, credito trasferitosi all'ente pubblico stesso per effetto di surroga legale conseguente all'erogazione delle prestazioni di assistenza sociale.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 16 luglio 2019 – BZ/Westerwaldkreis

(Causa C-546/19)

(2019/C 348/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: BZ

Resistente: Westerwaldkreis

Questioni pregiudiziali

- 1) a) Se il divieto d'ingresso emesso nei confronti di un cittadino di un paese terzo «per altri fini non legati alla migrazione» ricada nella sfera d'applicazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ⁽¹⁾, ogniqualvolta lo Stato membro non si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva medesima.
- b) In caso di risposta negativa alla questione sub 1.a): Se detto divieto d'ingresso esuli dalla sfera d'applicazione della direttiva 2008/115/CE anche qualora il soggiorno di un cittadino di un paese terzo, già indipendentemente da un provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti, connesso al divieto d'ingresso, sia irregolare e rientri pertanto sostanzialmente nell'ambito di applicazione della direttiva.
- c) Se possa annoverarsi tra i divieti d'ingresso emessi per fini «non legati alla migrazione» un divieto che accompagni un'espulsione disposta per motivi di sicurezza pubblica e ordine pubblico (nel caso di specie: per motivi di mera prevenzione generale con l'obiettivo della lotta al terrorismo).

- 2) Nel caso di risposta alla prima questione nel senso che il divieto d'ingresso de quo ricada nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/115/CE:
- a) Se l'annullamento in via amministrativa della decisione di rimpatrio (nel caso di specie: l'ordine di allontanamento) implichi l'illegittimità del divieto d'ingresso di cui all'articolo 3, punto 6, della direttiva 2008/115/CE disposto contestualmente a detta decisione.
 - b) Se tali effetti si verificano anche nel caso in cui il provvedimento amministrativo di espulsione alla base della decisione di rimpatrio sia (divenuto) definitivo.

(¹) GU 2008, L 348, pag. 98.

Ricorso proposto il 22 luglio 2019 – Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-559/19)

(2019/C 348/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes, E. Manhaeve e E. Sanfrutos Cano, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che, non avendo adottato le misure necessarie al fine di prevenire il deterioramento dello stato dei corpi idrici sotterranei nell'area della Doñana, non avendo effettuato un'ulteriore caratterizzazione di quelli che presentano un rischio, senza nemmeno definire le misure necessarie, e non avendo incluso nel programma di misure del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir (piano di gestione del bacino idrografico per il distretto idrografico del Guadalquivir) misure di base e complementari adeguate, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 1, lettera a), e con il punto 2.1.2 dell'allegato V; dell'articolo 5, in combinato disposto con il punto 2.2 dell'allegato II; e dell'articolo 11, paragrafi 1 e 3, lettere a), c) ed e), e paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (¹);
- dichiarare che, non avendo adottato le misure appropriate per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie che hanno motivato la designazione delle zone qui considerate (ZEPA/LIC ES0000024 Doñana, ZEPA/LIC ES6150009 Doñana nord e ovest e ZEPA ES6150012 Dehesa del Estero e Montes de Moguer), il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 7, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (²);
- condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

- 1) *Inadempimento degli obblighi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b, della direttiva 2000/60/CE, in combinato disposto con l'articolo 1, lettera a, e con il punto 2.1.2. dell'allegato V della medesima direttiva*

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2000/60/CE impone agli Stati membri l'obbligo di impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei. Tale disposizione va letta in relazione con l'articolo 1, lettera a), della medesima direttiva, che precisa gli obiettivi ambientali che gli Stati membri devono conseguire relativamente ai corpi idrici sotterranei, e il punto 2.1.2. del suo allegato V, che definisce il buono stato quantitativo delle acque sotterranee. La Commissione ritiene che il Regno di Spagna non abbia adottato le misure necessarie a prevenire il deterioramento a causa dello sfruttamento eccessivo dei corpi idrici sotterranei dell'area della Doñana. La Commissione conclude, quindi, che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b, della direttiva 2000/60/CE, in combinato disposto con l'articolo 1, lettera a) e con il punto 2.1.2. dell'allegato V della medesima direttiva.

- 2) *Inadempimento degli obblighi ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, in relazione con il punto 2.2 dell'allegato II della medesima direttiva*

L'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE stabilisce il procedimento da seguire per il distretto idrografico, imponendo in ogni caso un'analisi delle caratteristiche del distretto, un esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, e un'analisi economica dell'utilizzo idrico. Qualora, dopo aver realizzato l'analisi iniziale delle caratteristiche, sia rilevato che un corpo idrico sotterraneo presenta un rischio, gli Stati membri sono tenuti, ai sensi del punto 2.2 dell'allegato II della direttiva, ad effettuare una caratterizzazione ulteriore. La Commissione ritiene che il Regno di Spagna non abbia applicato correttamente l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE, in combinato disposto con il punto 2.2 dell'allegato II della medesima direttiva, in quanto non ha effettuato una caratterizzazione ulteriore dei corpi idrici sotterranei dell'area della Doñana che presentano un rischio, senza nemmeno definire le misure necessarie. La Commissione conclude, di conseguenza, che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, in combinato disposto con il punto 2.2 dell'allegato II della medesima direttiva.

- 3) *Inadempimento dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere a), c) e e) e del paragrafo 4 della direttiva 2000/60/CE*

Secondo il disposto dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE, ogni Stato membro «per ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel suo territorio, (...) prepara un programma di misure, che tiene conto dei risultati delle analisi prescritte dall'articolo 5, allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4». Il paragrafo 3, lettere a), c) ed e) definisce in dettaglio ciascuna misura di base che detto programma di misure deve contenere. Il paragrafo 4 della medesima disposizione si riferisce alle misure supplementari che sono i provvedimenti studiati e messi in atto a complemento delle misure di base. La Commissione ritiene che il Regno di Spagna non abbia inserito nel piano di gestione del bacino idrografico per il distretto idrografico del Guadalquivir le misure di base e complementari adeguate, e, per questo, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 1, 3, lettere a), c) ed e), e 4 della direttiva 2000/60/CE.

- 4) *Inadempimento dell'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 7, della direttiva 92/43/CEE*

L'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE stabilisce, sulla base del principio di prevenzione, un dovere di tutela generale che obbliga ad evitare qualsivoglia degrado degli habitat e perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, che possano avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della direttiva. Ai sensi dell'articolo 7 della medesima direttiva, tale dovere di tutela si stende alle zone classificate come Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) [zone di protezione speciale (ZPS) per gli uccelli] ai sensi della direttiva 79/409/CEE [del Consiglio, del 2 aprile 1979], concernente la conservazione degli uccelli selvatici⁽¹⁾. La Commissione ritiene che, non avendo adottato le misure adeguate per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie per cui sono state designate le aree ZEPA/LIC ES0000024 Doñana, ZEPA/LIC ES61 50009 Doñana Nord e Ovest e ZEPA ES61 50012 Dehesa del Estero e Montes de Moguer, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 7, della direttiva 92/43/CEE.

⁽¹⁾ GU 2000, L 327, pag. 1

⁽²⁾ GU 1992, L 206, pag. 7

⁽³⁾ GU L 103 del 25.04.1979, pag. 1

Impugnazione proposta il 6 agosto 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 27 giugno 2019, causa T-20/17, Ungheria/Commissione europea

(Causa C-596/19 P)

(2019/C 348/11)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e P.-J. Loewenthal, agenti)

Altre parti nel procedimento: Ungheria e Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

Con la sua impugnazione la Commissione chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 27 giugno 2019, nella causa T-20/17, Ungheria/Commissione.
- respingere il secondo e il terzo motivo del ricorso presentato dall'Ungheria dinanzi al Tribunale, con i quali essa deduce l'inadempimento dell'obbligo di motivazione e uno sviamento di potere, e condannare l'Ungheria a sostenere tutte le spese del procedimento di primo grado e dell'impugnazione.
- in via subordinata, rinviare la causa al Tribunale affinché adotti una nuova decisione nella quale si pronunci sui motivi che non sono stati esaminati, riservando la decisione sulle spese afferenti al procedimento di primo grado e all'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Nell'ambito del primo motivo d'impugnazione la Commissione sostiene che il Tribunale, avendo dichiarato che la struttura impositiva ad aliquote progressive dell'imposta ungherese sulla pubblicità non era selettiva, ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La Commissione fonda tale affermazione su tre motivi:

- In primo luogo, ai punti da 78 a 83 della sentenza impugnata, il Tribunale, avendo dichiarato che la Commissione, quando ha identificato il sistema di riferimento, ha erroneamente escluso la struttura ad aliquote progressive dell'imposta ungherese sulla pubblicità, è incorso in errore. Contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, l'approccio proposto dalla Commissione nella sua decisione è compatibile con la giurisprudenza. Di conseguenza, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nella determinazione del sistema di riferimento.
- In secondo luogo, ai punti da 84 a 90 della sentenza impugnata, il Tribunale, avendo dichiarato che la Commissione ha erroneamente identificato l'obiettivo dell'imposta sulla pubblicità alla luce del quale deve essere esaminata la comparabilità, è incorso in errore. Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, dal punto di vista della valutazione della comparabilità, è unicamente rilevante l'oggetto dell'imposta alla quale si riferisce la misura, vale a dire l'obiettivo fiscale della misura determinato dal fatto generatore dell'imposta. Altri obiettivi, quale, ad esempio, la capacità contributiva, sono solo rilevanti dal punto di vista della valutazione se possa essere giustificata oggettivamente ogni differenziazione conseguenza dell'imposta, sempreché detti obiettivi siano intrinseci alla natura dell'imposta. Di conseguenza, costituisce un errore di diritto il fatto che il Tribunale richiami un presunto obiettivo redistributivo dell'imposta sulla pubblicità ai fini della valutazione della comparabilità.

- In terzo luogo, è erronea l'affermazione del Tribunale espressa ai punti da 91 a 105 della sentenza impugnata, secondo la quale la Commissione è incorsa in errore avendo concluso che l'obiettivo di redistribuzione non giustifica il carattere progressivo dell'imposta sul fatturato. L'affermazione del Tribunale secondo la quale l'imposta ungherese sulla pubblicità non è discriminatoria e persegue un fine redistributivo si basa sulla premessa errata secondo la quale le imprese con un fatturato elevato hanno maggiori utili di quelle con un fatturato più basso. Fondandosi su tale presunzione errata, il Tribunale è incorso in un errore di diritto, avendo accettato, al fine di giustificare la differenziazione generata dall'imposta, una finalità che non è parte intrinseca della natura di detta imposta. Inoltre, avendo ammesso tale presunzione errata, il Tribunale ha indebitamente invertito l'onere della prova e obbligato la Commissione a dimostrare che le aliquote d'imposta stabilite dall'imposta ungherese sulla pubblicità non possono essere giustificate dalla presunta finalità redistributiva.

Nell'ambito del secondo motivo d'impugnazione, la Commissione sostiene che il Tribunale ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, avendo dichiarato che la detraibilità del 50 % delle perdite non era selettiva. In primo luogo, la misura non è compatibile con il sistema di riferimento del quale si suppone faccia parte, dato che consente ai soggetti passivi obbligati al pagamento dell'imposta in funzione del fatturato di dedurre le perdite riportate, il che non riflette gli utili dell'impresa. In secondo luogo, contrariamente a quanto afferma il Tribunale, la misura non ha carattere generale e non dipende da una circostanza aleatoria. Al contrario, i beneficiari della misura relativa all'esercizio fiscale anteriore potevano essere identificati al momento dell'introduzione dell'imposta.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Špecializovaný trestný súd (Slovacchia) il 9 agosto 2019 –
Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky/TG, UF**

(Causa C-603/19)

(2019/C 348/12)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Špecializovaný trestný súd

Parti

Accusa: Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

Imputati: TG, UF

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la direttiva 2012/29/UE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, sia applicabile, per quanto riguarda i diritti (in particolare il diritto di partecipare attivamente al procedimento penale e il diritto al risarcimento dei danni nel procedimento penale) che per loro natura non spettano solo alla persona fisica quale essere senziente, anche alle persone giuridiche e allo Stato, ovvero alle autorità statali, qualora le disposizioni di diritto nazionale riconoscano loro la posizione di persona danneggiata nel procedimento penale.
- 2) Se siano conformi agli articoli 17 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'articolo 38, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1260/1999 ⁽²⁾ del Consiglio, del 21 giugno 1999, in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1681/94 ⁽³⁾ della Commissione, dell'11 luglio 1994, una normativa e una prassi decisionale ⁽⁴⁾ tali per cui lo Stato non può agire in un procedimento penale per il risarcimento del danno arrecatogli da una condotta fraudolenta dell'indagato, che ha come conseguenza un'appropriazione indebita di fondi dal bilancio dell'Unione europea, né può, ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 3, del codice di procedura penale, impugnare l'ordinanza con la quale il giudice decida di non ammetterlo, ovvero di non ammettere l'amministrazione che lo rappresenta, all'udienza principale a chiedere in quanto danneggiato il risarcimento del danno, e nemmeno dispone di un altro tipo di

procedimento nel quale possa esercitare nei confronti dell'indagato il proprio diritto, con la conseguenza che non è neppure possibile garantire il suo diritto al risarcimento del danno sul patrimonio e i diritti patrimoniali dell'indagato ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura penale, diventando così tale diritto *de facto* inesigibile.

- 3) Se la nozione di «una stessa impresa» di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 ⁽⁵⁾ del Consiglio, del 7 maggio 1998, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 69/2001 ⁽⁶⁾ della Commissione, del 12 gennaio 2001, debba essere interpretata solo formalmente, nel senso che è necessario e sufficiente stabilire se le società interessate abbiano personalità giuridica autonoma in base al diritto nazionale, così che sia possibile concedere a ciascuna di tali società un aiuto di Stato di importo fino a EUR 100 000, o se il criterio decisivo sia la modalità fattuale di funzionamento e conduzione di tali società, reciprocamente interconnesse tramite le medesime persone, come un sistema di filiali gestite da una capogruppo, anche quando esse siano dotate ciascuna di propria personalità giuridica in base al diritto nazionale, così che debbano essere considerate formare «una stessa impresa» e, in quanto unico insieme, possano ricevere solo una volta un aiuto di Stato fino a EUR 100 000.
- 4) Se, ai fini della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ⁽⁷⁾ del 26 luglio 1995, il termine «danno» indichi solo quella parte dei fondi, indebitamente ottenuti, direttamente correlata alla condotta fraudolenta o indichi anche i costi effettivamente sostenuti e fedelmente documentati nonché l'impiego del contributo, qualora dalle prove emerga che la loro spesa è stata necessaria per dissimulare la condotta fraudolenta, ritardare la scoperta della condotta fraudolenta e conseguire l'intero importo dell'aiuto di Stato concesso.

⁽¹⁾ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU 2012, L 315, pag. 57).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU 1999, L 161, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell'11 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore (GU 1994, L 178, pag. 43).

⁽⁴⁾ Parere della Sezione penale del Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca) del 29 novembre 2017.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali (GU 1998, L 142, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU 2001, L 10, pag. 30).

⁽⁷⁾ Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU 1995, C 316, pag. 49).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (Francia) il
13 agosto 2019 – BNP Paribas Personal Finance SA/VE**

(Causa C-609/19)

(2019/C 348/13)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne

Parti

Attrice: BNP Paribas Personal Finance SA

Convenuto: VE

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che costituiscono l'oggetto principale di un mutuo denominato in valuta estera e rimborsabile in valuta nazionale e non possono essere considerate isolatamente le clausole che prevedono rimborsi a scadenze fisse imputati in via prioritaria agli interessi, il prolungamento della durata del contratto e l'aumento delle rate per il pagamento del saldo, il cui importo [può] aumentare in misura significativa a seguito delle variazioni del tasso di cambio.

- 2) Se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che le clausole che prevedono pagamenti a scadenze fisse imputati in via prioritaria agli interessi, il prolungamento della durata del contratto e l'aumento delle rate per il pagamento del saldo, il cui importo [può] aumentare in misura significativa a seguito delle variazioni del tasso di cambio, provocano uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, segnatamente in quanto espongono il consumatore a un rischio di cambio sproporzionato.
- 3) Se l'articolo 4 della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che esso impone che la chiarezza e la comprensibilità delle clausole di un contratto di mutuo denominato in valuta estera e rimborsabile in valuta nazionale siano valutate facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, al contesto economico prevedibile, nella fattispecie le conseguenze delle difficoltà economiche degli anni dal 2007 al 2009 sulle variazioni del tasso di cambio, tenendo conto delle competenze e delle conoscenze del creditore professionale e della sua buona fede.
- 4) Se l'articolo 4 della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che impone che la chiarezza e la comprensibilità delle clausole di un contratto di mutuo denominato in valuta estera e rimborsabile in valuta nazionale siano valutate verificando se il mutuante, il quale dispone delle competenze e delle conoscenze di un professionista, abbia comunicato al consumatore informazioni, in particolare numeriche, unicamente oggettive e astratte, che non tengono conto della possibile incidenza del contesto economico sulle variazioni dei tassi di cambio.

(¹) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

Impugnazione proposta il 21 agosto 2019 dalla Alfamicro - Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 28 giugno 2019, causa T-64/18, Alfamicro/Commissione

(Causa C-623/19 P)

(2019/C 348/14)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Alfamicro - Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. (rappresentanti: G. Gentil Anastácio e D. Pirra Xarepe, advogados, e M. Stock da Cunha, advogada estagiária)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale pronunciata nella causa T-64/18 (¹),
- annullare la decisione della Commissione C (2017) 8839 final, del 13/12/2017,
- condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ritiene che il fatto generatore di un credito contrattuale sia il contratto stesso. Pertanto, se la Commissione poteva, nell'azione declaratoria, dedurre quanto preteso – e non lo ha fatto – non può, in seguito alla sentenza, emettere titoli esecutivi su importi di credito allo scoperto.

La Commissione è incorsa in uno sviamento di potere.

Nella sentenza declaratoria (T-831/14) (²), il Tribunale ha statuito sul credito della Commissione risultante dalla convenzione di sovvenzione e non, come afferma ora erroneamente il Tribunale, sui costi non ammissibili relativi al periodo coperto dall'audit.

Dal dispositivo della sentenza redatta nell'azione declaratoria (T-831/14) non risulta alcuna limitazione, né relativamente al credito, né relativamente al periodo, né relativamente ai costi.

A un unico obbligo, il credito nei termini della convenzione di sovvenzione, corrisponde un unico titolo esecutivo.

Non ha alcun senso che il Tribunale fissi definitivamente un credito e che in seguito il creditore sostenga che, alla fine, non erano stati calcolati tutti gli importi.

La ricorrente ritiene che, a partire dal momento in cui si avvia un'azione declaratoria per la fissazione del credito contrattuale dell'Unione, sia vietato alla Commissione emettere titoli esecutivi senza fare riferimento alla sentenza del Tribunale.

Se l'azione declaratoria ha come oggetto il credito contrattuale di cui la Commissione è titolare nei confronti del debitore, la competenza del Tribunale per fissare il credito esclude il potere della Commissione di emettere titoli che si sovrappongono alla sentenza.

⁽¹⁾ EU:T:2019:453.

⁽²⁾ V. causa C-14/18 P.

**Impugnazione proposta il 27 agosto 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale
(Seconda Sezione allargata) del 18 giugno 2019, causa T-624/15, European Food e a.v/Commissione**

(Causa C-638/19P)

(2019/C 348/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche, agente, P.-J. Loewenthal, agente)

Altre parti nel procedimento: European Food SA, Starmill SRL, Multipack SRL, Scandic Distilleries SA, Ioan Micula, Viorel Micula, European Drinks SA, Rien Drinks SA, Transilvania General Import-Export SRL, West Leasing International SRL, Regno di Spagna e Ungheria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione allargata) del 18 giugno 2019, cause riunite T-624/15, T-694/15 e T-704/15, European Food e a./Commissione ⁽¹⁾;
- respingere la prima parte del primo motivo e la prima parte del secondo motivo dedotti nella causa T-704/15;
- respingere la prima e seconda parte del secondo motivo dedotti nelle cause T-624/15 e T-694/15;
- rinviare le cause riunite T-624/15, T-694/15 e T-704/15 al Tribunale per un esame delle domande non ancora esaminate, e
- riservare le spese relative al giudizio di primo grado e a quello d'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo d'impugnazione la Commissione sostiene che, avendo concluso che la Commissione non era competente ad adottare la decisione ⁽²⁾ impugnata, il Tribunale è incorso in un errore di diritto consistente nell'erronea interpretazione e applicazione dell'articolo 108 TFEU e/o dell'allegato X, capo 2, dell'Atto di adesione della Romania ⁽³⁾, e nell'errata qualificazione giuridica dei fatti.

- In via principale, la Commissione sostiene che il Tribunale ha erroneamente concluso che l'abrogazione del sistema d'incentivi del 22 febbraio 2005 è la misura con la quale la Romania ha concesso l'aiuto ai sigg. Ion e Viorel Micula, investitori di nazionalità svedese, e a tre società romene da essi controllate, (in prosieguo, congiuntamente: i «sigg. Micula»). Piuttosto, è attraverso il pagamento da parte della Romania del risarcimento concesso per l'abrogazione di tale regime, verificatosi dopo la sua adesione all'Unione, che è concesso un aiuto ai sigg. Micula.
- In via sussidiaria, la Commissione sostiene che, anche se il Tribunale avesse giustamente concluso che la misura di concessione dell'aiuto era l'abrogazione del sistema d'incentivi da parte della Romania (*quod non*) la Commissione sarebbe comunque competente ad adottare la decisione impugnata ai sensi dell'allegato V, capo 2 dell'Atto di adesione della Romania.

Con il secondo motivo di ricorso, la Commissione sostiene che, avendo concluso che il diritto dell'Unione non si applicava al risarcimento concesso, il Tribunale è incorso in un errore di diritto consistente nell'erronea interpretazione e applicazione dell'articolo 2 dell'Atto di adesione della e delle norme di applicazione del diritto dell'Unione *ratione temporis*, e/o nell'erronea interpretazione e applicazione dell'accordo europeo ⁽⁴⁾ del 1995, e nell'errata qualificazione giuridica dei fatti.

- In via principale, la Commissione sostiene che il Tribunale ha erroneamente concluso che il diritto dell'Unione non era applicabile al risarcimento concesso sulla base di tutti gli eventi che hanno fatto insorgere tale risarcimento avvenuti precedentemente all'adesione. Piuttosto, la concessione del risarcimento costituisce l'effetto futuro di una situazione sorta prima dell'adesione ai sensi delle norme sull'applicazione del diritto dell'Unione *ratione temporis*.
- In via sussidiaria, la Commissione sostiene che, anche se il Tribunale avesse giustamente concluso che la concessione del risarcimento non costituisce l'effetto futuro di situazione sorta prima dell'adesione (*quod non*) il diritto dell'Unione è comunque applicabile a detto risarcimento poiché l'accordo europeo del 1995, che fa parte del diritto dell'Unione, era applicabile a tutti gli eventi che hanno portato a tale risarcimento avvenuti prima dell'adesione.

Con il terzo motivo di ricorso, la Commissione sostiene che, avendo concluso che la decisione impugnata qualificava erroneamente come aiuto la concessione del risarcimento da parte del tribunale arbitrale, il Tribunale è incorso in un errore di diritto consistente nell'erronea interpretazione e applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, (1) TFUE e nella mancata applicazione dell'articolo 64, paragrafo 1, numero iii) dell'accordo europeo del 1995.

- In primo luogo, il Tribunale ha erroneamente concluso che la Commissione non aveva la competenza per adottare la decisione impugnata e che il diritto dell'Unione non era applicabile al risarcimento concesso.
- In secondo luogo, il Tribunale non ha trattato tutti gli argomenti presentati nella decisione impugnata che stabilisce che la Romania ha concesso un aiuto ai sigg. Micula. Gli argomenti non trattati sono sufficienti, da soli, a giustificare la presenza di un aiuto.

⁽¹⁾ UE:T:2019:423

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/1470 della Commissione del 30 marzo 2015 relativa all'aiuto di Stato SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) cui la Romania ha dato esecuzione — Lodo arbitrale Micula/Romania dell'11 dicembre 2013 (GU 2015, L 232, pag. 43).

⁽³⁾ Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti ai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, in particolare l'allegato III «Elenco di cui all'articolo 19 dell'atto di adesione» (GU 2005, L 157 pag. 203).

⁽⁴⁾ Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra (GU 1994, L 357, pag. 2).

TRIBUNALE

Ricorso proposto il 10 luglio 2019 – ZU/SEAE

(Causa T-499/19)

(2019/C 348/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZU (rappresentante: C. Bernard-Glanz, avvocato)

Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni del SEAE del 31 agosto 2018 e del 10 gennaio 2019, che attuano la nota del servizio medico del 30 agosto 2018, deducendo il congedo di malattia;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza, avendo aumentato le stime dei costi, il che ha comportato l'ingiustificata attribuzione al ricorrente della responsabilità per non essersi presentato a una visita medica a Bruxelles.
 2. Secondo motivo, vertente su un abuso di potere, caratterizzato dall'intenzione deliberata di pregiudicare il ricorrente sulla base di considerazioni personali.
 3. Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda la questione se la situazione giuridica del ricorrente fosse cambiata e sulla mancata analisi accurata delle ragioni per le quali è stata attribuita al ricorrente la responsabilità per non essersi presentato a una visita medica.
-

Ricorso proposto il 17 agosto 2019 – Scandlines Danmark e Scandlines Deutschland/Commissione**(Causa T-566/19)**

(2019/C 348/17)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrenti: Scandlines Danmark ApS (Copenaghen, Danimarca), Scandlines Deutschland GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: L. Sandberg-Mørch, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea del 22 luglio 2019 che ha respinto parzialmente la domanda delle ricorrenti di prorogare - fino al 5 settembre 2019 o fino alla fine di agosto 2019 - il termine per presentare osservazioni nell'ambito del procedimento d'indagine formale nel caso SA. 39078 (2019/C) (ex 2014/N) – Finanziamento del progetto Fehmarn Belt Fixed Link;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del suo obbligo di motivare la decisione di non concedere una proroga del termine in questione fino al 5 settembre 2019 o fino al 31 agosto 2019, in quanto la decisione impugnata non contiene alcuna motivazione a sostegno di tale rigetto o, in ogni caso, comporta una motivazione insufficiente.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di procedura⁽¹⁾, e pertanto anche dei diritti delle ricorrenti, quali parti interessate, di partecipare effettivamente al procedimento d'indagine formale relativo all'aiuto di Stato SA.39078, dal momento che la domanda era debitamente motivata, fondata e proporzionata.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015 L 248, pag. 9).

Ricorso proposto il 23 agosto 2019 – Victoria's Secret Stores Brand Management/EUIPO – Lacoste (LOVE PINK)**(Causa T-582/19)**

(2019/C 348/18)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc. (Reynoldsburg, Ohio, Stati Uniti) (rappresentante: J. Dickerson, Solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lacoste SA (Parigi, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo LOVE PINK – Domanda di registrazione n. 11 853 389

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 27 maggio 2019 nel procedimento R 1078/2018-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare in parte la decisione impugnata, in particolare nei limiti in cui si basa sui motivi di opposizione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sul marchio dell'Unione europea;
- autorizzare la registrazione della domanda di marchio dell'Unione europea n. 11 853 389;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 23 agosto 2019 – Electrolux Home Products/EUIPO – D. Consult (FRIGIDAIRE)

(Causa T-583/19)

(2019/C 348/19)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Electrolux Home Products, Inc. (Charlotte, Carolina del Nord, Stati Uniti) (rappresentante: P. Brownlow, Solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: D. Consult (Wattignies, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo FRIGIDAIRE – Domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea n. 71 241

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 17 giugno 2019 nel procedimento R 166/2018-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- annullare la decisione della divisione di annullamento del 23 novembre 2017 nel procedimento n. 11921 C di revocare il marchio dell'Unione europea per asciugatrici, lavatrici, lavastoviglie e fornelli;
- mantenere il marchio dell'Unione europea registrato per asciugatrici, lavatrici, lavastoviglie e fornelli;
- condannare il convenuto a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

- La commissione ha erroneamente applicato il diritto dichiarando che l'uso del marchio dell'Unione europea come provato dalla vendita di asciugatrici, lavatrici, lavastoviglie e fornelli da parte della ricorrente a basi militari degli Stati Uniti in Germania e in Belgio non equivaleva ad uso del marchio dell'Unione europea per gli scopi di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - la commissione ha erroneamente applicato l'articolo 58 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio non avendo preso in considerazione le vendite alla Johann Fouquet GmbH come prove dell'uso quando ha considerato la totalità degli usi da parte della ricorrente del marchio dell'Unione europea per quanto riguarda asciugatrici, lavatrici, lavastoviglie e fornelli;
 - la commissione ha erroneamente applicato l'articolo 58 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio non avendo preso in considerazione come prove dell'uso della ricorrente l'uso sui social media quando ha considerato la totalità degli usi da parte della ricorrente del marchio dell'Unione europea per quanto riguarda asciugatrici, lavatrici, lavastoviglie e fornelli.
-

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT